



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 25 del 02/04/2020

OGGETTO: Proroga al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19.

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2020, con il quale è stata prorogata al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei precedenti DD.P.C.M. dei giorni 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza adottata dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, che qui s'intendono integralmente richiamati;

VISTO: il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, che qui s'intende integralmente richiamato, ed in particolare l'art. 3 comma 2;

CONSIDERATO che la situazione in atto impone la conferma delle misure aggiuntive improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo, già adottate con le precedenti Ordinanze numeri 17 e 23 – anno 2020, che qui s'intendono integralmente richiamate con le relative motivazioni;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

l'efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti Ordinanze Sindacali numeri 17 e 23 – anno 2020, che qui s'intendono integralmente richiamate con le relative motivazioni, è prorogata, fatta salva nuova e diversa disposizione, fino al 13 aprile 2020, così come meglio di seguito specificato:

- Con riferimento all'art. 1 – lettera b) del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, **la prosecuzione della chiusura:**

- **dei parchi giochi comunali recintati;**
- **della Villa Comunale e dei giardini pubblici recintati;**

- **del Cimitero, con esclusione delle attività non differibili** (tumolazioni, ecc...) da svolgersi a cura del personale preposto adottando ogni cautela nello svolgimento delle stesse;
 - **il divieto di accesso a parchi, giardini ed aree verdi non recintati.**
- Con riferimento all'art. 1 – lettera v) del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,
- **La prosecuzione della sospensione dello svolgimento dell'attività di vendita al pubblico mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo**, definita dall'art. 58 L.R. Puglia 24/2015 comma 3;
 - **La prosecuzione della sospensione della somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi ubicati all'interno delle aree di servizio per distribuzione di carburanti all'interno del centro abitato della Città di Foggia.**

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

A carico dei trasgressori esercenti il commercio, verranno altresì applicate le sanzioni amministrative di cui al Codice Regionale del Commercio, L.R. 16 aprile 2015, n. 24.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - ✓ Servizi LL.PP. – Ambiente – Sociale e Prevenzione
 - ✓ Soc. PFC c/o Cimitero di Foggia;
 - ✓ Servizio Integrato Attività Economiche;
 - ✓ Associazioni di commercio di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia con l'eventuale ausilio delle Forze dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

IL SINDACO

Franco Landella

